

Comunicato alle S.O.A. n. 7

Prot. 24243/01/segr

Roma, 26 Aprile 2001

A tutte le SOA autorizzate

Oggetto: Ulteriori indicazioni relative all'attività di attestazione.

In relazione a quesiti formulati da alcune SOA inerenti specifici aspetti delle modalità di attestazione il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 19 aprile 2001 ha stabilito quanto segue.

a) Premesso che le lettere f) e g) del punto 7, della determinazione dell'autorità 48/2000 stabiliscono disposizioni in materia di attribuzione degli importi delle lavorazioni previste nei certificati di esecuzione dei lavori e di quelle subappaltate, ad illustrazione di quanto disposto, si precisa che:

1) la media ponderale è determinata applicando la seguente formula

$$(B * 0,40 + C * 0,30) / A$$

dove:

A = importo complessivo appalto

B = importo totale delle eventuali lavorazioni diverse dalla prevalente, (subappaltabili e/o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera c) del DPR34/2000 e dall'articolo 73, comma 2, del DPR 554/1999) appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all'allegato A al DPR 34/2000);

C = A – B;

2) qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti prima del 1 marzo 2000, gli importi dei lavori utilizzabili, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica per la qualificazione nella sola categoria prevalente oppure nella categoria prevalente e nelle eventuali altre categorie indicate nel bando di gara, sono determinati tenendo conto che la percentuale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), del DPR 34/2000 è pari in ogni caso al 30%;

3) qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, l'importo dei lavori utilizzabile ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica è determinato tenendo conto che la percentuale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), del DPR 34/2000 è pari alla media ponderale di cui al precedente punto 1);

4) qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella categoria prevalente e nelle altre categorie indicate nel bando di gara, gli importi dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del rispettivo requisito di idoneità tecnica sono determinati singolarmente tenendo conto che la percentuale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), del DPR 34/2000 è rispettivamente pari:

- al 30% per la categoria prevalente (sia essa a qualificazione obbligatoria o non obbligatoria secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all'allegato A al DPR 34/2000);
- al 30% per le categorie diverse dalla prevalente a qualificazione non obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all'allegato A al DPR 34/2000);
- al 40% per le categorie diverse dalla prevalente a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all'allegato A al DPR 34/2000).

b) La deliberazione di cui all'art. 25, comma 6, del DPR 34/2000 di attribuzione dell'importo dei lavori appaltati a consorzi di imprese artigiane, a consorzi di cooperative, a consorzi stabili, ai fini della qualificazione del consorzio e delle imprese consorziate, deve essere adottata non oltre la richiesta di attestazione da parte del consorzio o di una delle imprese consorziate. La somma degli importi attribuiti al consorzio ed ai soggetti consorziati deve essere non superiore rispettivamente a 130% o a 140% a seconda che si tratta di lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e/o a qualificazione non obbligatoria ovvero a qualificazione obbligatoria. Ai fini degli eventuali subappalti del soggetto esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del suddetto DPR 34/2000.

c) L'attribuzione di lavorazioni relative alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, riguarda la loro specifica categoria specializzata indipendentemente dalla categoria generale di cui facciano eventualmente parte.

d) Nella categoria OS9 sono da comprendere, per evidenti ragioni di uguaglianza tecnologica, anche gli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo.

Emilio Pascale